

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5453 del 12/11/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA SALUMIFICIO SAN CARLO SPA. ATTIVITÀ: PRODUZIONE SALUMI SVOLTA IN COMUNE DI BETTOLA (PC), LOC. LUGHERZANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5609 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 2627 del 30/12/2015, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Montana Alta Val Nure con atto prot. n. 4669/16 del 12/9/2016, per l'attività di "*produzione salumi*" svolta dalla ditta SALUMIFICIO VALNURE SRL (C.F. 01507200333) nello stabilimento sito in Bettola (PC), Loc. Lugherzano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. a n. 3 scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (S1 di acque reflue industriali di processo, S2 e S4 di acque reflue industriali di raffreddamento);
- con Determinazioni Arpae n. 2464 del 18/5/2018 (atto del SUAP dell'Unione Montana Alta Val Nure prot. n. 2415 del 25/5/2018) è stata volturata a favore della ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.p.A. (C.F. 00359020336) l'AUA di cui alla D.D. della Provincia di Piacenza n. 2627/2015;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla

ditta SALUMIFICIO SAN CARLO SPA (C.F. 00359020336), trasmessa dal SUAP del Comune di Bettola e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 95716 del 3/7/2020;

- la documentazione integrativa richiesta da questo Servizio con nota prot. n. 114510 del 7/8/2020 e trasmessa dalla ditta in data 22/10/2020 (prot. Arpae n. 152984 del 23/10/2020);
- le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta in data 4/11/2020 (prot. Arpae n. 159802 del 4/11/2020);

Atteso che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, risulta che:

- l'istanza di modifica non sostanziale di AUA è stata presentata in quanto la ditta intende installare, al posto di quella esistente, una nuova torre evaporativa che non prevede spurghi da convogliare in scarico idrico in quanto a ciclo chiuso;
- tali modifiche impiantistiche comportano la riclassificazione degli scarichi S2 e S4 che da "scarichi di acque reflue industriali di raffreddamento" saranno classificati, rispettivamente, S2 "scarico di acque meteoriche provenienti dal dilavamento piazzali puliti" e S4 "scarico di acque meteoriche di copertura", non più soggetti ad autorizzazione;
- la ditta dichiara che le suddette modifiche non comportano lo spostamento del punto di scarico S1 nè la modifica alla potenzialità massima degli impianti di trattamento che rimangono invariati rispetto a quanto autorizzato;
- a seguito delle modifiche introdotte, presso lo stabilimento in oggetto sarà presente un unico scarico (**S1**) di acque reflue industriali in uscita dal depuratore biologico, la cui potenzialità di progetto è di 6 kg BOD5/giorno (pari a 100 A.E. secondo definizione di cui all'art. 74, comma 1 lettera a), del D.Lgs. N° 152/2006 e s.m.i.), al quale confluiscono:
 - le acque reflue industriali (provenienti dall'attività di produzione salumi), in uscita dai degrassatori;
 - le acque reflue domestiche, in uscita dalle fosse Imhoff;
- ai sensi del punto 2.4 della deliberazione G.R. n° 1053 sono da considerare acque reflue industriali "anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici";
- lo scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "canale intubato" afferente al Torrente Nure;
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico S1 è ubicato immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo idrico superficiale suddetto, come rappresentato nella Tavola 04.1 "AUA Planimetria localizzazione scarichi e emissioni in atmosfera", trasmessa in data 04/11/2020 ad integrazione dell'istanza;
- le acque ad alta concentrazione salina vengono convogliate in una vasca di accumulo ed avviate allo smaltimento mediante Ditta autorizzata;
- presso lo stabilimento saranno presenti anche due punti di scarico di acque meteoriche non soggette ad autorizzazione e precisamente: scarico S2 di acque meteoriche di dilavamento dei cortili e scarico S4 di acque meteoriche di copertura (pluviali), recapitanti anch'essi nel corpo idrico superficiale "canale intubato" afferente al Torrente Nure;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 2627 del 30/12/2015, rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP dell'Unione Montana Alta Val Nure prot. n. 4669/16 del 12/9/2016 alla ditta SALUMIFICIO VALNURE SRL (C.F. 01507200333) e volturata con Determinazioni Arpae n. 2464 del 18/5/2018 (atto del SUAP dell'Unione Montana Alta Val Nure prot. n. 2415 del 25/5/2018) a favore della ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.p.A. (C.F. 00359020336), avente sede legale in Ziano P.no, Località San Pellegrino n° 310/310A, per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento sito in Bettola (PC), Loc. Lugherzano, dando atto che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. è relativa unicamente allo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ("canale intubato" affluente del Torrente Nure), e sostituendo i punti 3) e 4) con i seguenti:

- "3) **di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 4) **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale intubato" affluente del Torrente Nure, le seguenti prescrizioni:
- tutti i pozzetti dovranno essere mantenuti facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - lo scarico in uscita dal depuratore (S1) si dovrà attivare nella fascia oraria così come indicata nella nota del 27.03.2001 (tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30) al fine di permettere l'attività di controllo; qualora la fascia oraria venga modificata se ne dovrà dare comunicazione all'ARPAE;
 - dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e di tutti gli impianti di trattamento/depurazione (fosse Imhoff, degrassatori e depuratore biologico); in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dagli stessi impianti di trattamento/depurazione e la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - nel caso si verificano imprevisti che modifichino la qualità degli scarichi ovvero malfunzionamenti o disservizi al depuratore biologico o alle condotte fognarie interne all'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'Azienda USL, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti";

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 2627 del 30/12/2015 (poi ricompreso nel provvedimento Unico del SUAP dell'Unione Montana Alta Val Nure prot. n. 4669/16 del 12/9/2016) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bettola per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.